

MOZIONE “VALORI E PRINCIPI DI DEMOCRATICITÀ DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA”

Il sottoscritto Consigliere comunale Federico Vaccarini ai sensi dell’art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale presenta la seguente mozione consigliere:

VISTI:

- la Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 10 dicembre 1948, 217 A (di seguito: Dichiarazione universale dei diritti umani);
- la Convenzione internazionale del Consiglio d’Europa firmata il 4 novembre 1950 (di seguito: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali);
- la Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 21 dicembre 1965, 2106 (XX) (di seguito: Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale);
- la Costituzione della Repubblica Italiana approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 (di seguito: Costituzione);
- la Legge 20 giugno 1952, n. 645 (di seguito: Legge Scelba);
- la Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (di seguito: Legge 654/1975);
- la Legge 25 giugno 1993, n. 205 (di seguito: Legge Mancino);
- il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito: Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- il Disegno di legge della XVII Legislatura n. 1052 recante “Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia” (di seguito: disegno di legge in contrasto di omofobia e transfobia);
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Cattolica 26 giugno 2015, n. 30 e, in particolare, l’allegato a tale deliberazione (di seguito: Statuto del Comune di Cattolica);
- le vigenti Linee guida per l'utilizzo sale ed aree pubbliche per la propaganda durante la campagna elettorale del Comune di Cattolica (di seguito: Linee guida propaganda);
- il vigente Regolamento per la determinazione dei criteri di utilizzo e delle modalità di concessione in uso dei teatri (di seguito: Regolamento teatri);
- il vigente Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito: Regolamento spazi ed aree pubbliche).

PREMESSO:

- che tutte le iniziative e manifestazioni provenienti da associazioni e organizzazioni politiche e sociali, nonché da singoli soggetti, che richiamano in modo esplicito simboli fascisti e/o nazisti e/o ideologie proprie dei regimi totalitari legati alla storia del nostro Paese; che diffondono idee e comportamenti ispirati a sentimenti antidemocratici, all’odio razziale, all’omofobia, alla discriminazione, all’antisemitismo; che si fondano sulla repressione delle espressioni di libertà e democrazia non debbano poter utilizzare spazi e luoghi pubblici, nonché debbano essere monitorate, ove possibile, anche su Internet;
- che la reazione di fronte ai comportamenti legati a questi presupposti debba essere quella di ferma condanna, ritenendo di dover perseguire con convinzione tutte le iniziative in contrasto

con la difesa dei valori della libertà, del diritto, della solidarietà, della giustizia sociale, principi che costituiscono il fondamento e la base della convivenza democratica.

RICHIAMATI:

- l'articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani, che dispone che ad ogni individuo spettino tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella Dichiarazione stessa, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione;
- i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e in particolare:
 - l'articolo 2, per il quale: “[l]a Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [...]”;
 - l'articolo 3, per il quale “[t]utti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 17 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, “Divieto di abuso del diritto”, stabilisce che nessuna disposizione contenuta nella Convenzione stessa può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione;
- la Costituzione, al punto delle Disposizioni transitorie e finali, testualmente recita: “E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”;
- la Legge Scelba vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista dettando la disciplina definitoria e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste;
- l'articolo 3 della Legge n. 654/1975, a ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, stabilisce che è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali etnici, nazionali o religiosi;
- la Legge Mancino:
 - punisce chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi;
 - punisce chiunque istiga, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 - vieta, infine, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali o etnici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 1 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna contiene le misure volte a eliminare ogni discriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di

compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo;

- l'articolo 6 dello Statuto del Comune di Cattolica, "Solidarietà, impegno per la pace e i diritti umani fondamentali", prevede che il Comune:
 - favorisca la libertà, la pace e l'incontro tra i popoli e si impegni per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano (comma 1);
 - promuova una cultura della non violenza intesa, tra l'altro, come ripudio rispetto alla violenza strutturale, all'ingiustizia sociale, alla violenza di genere, a quella sui minori e al bullismo (comma 2);
 - ricerchi l'integrazione sociale degli immigrati e garantisca il rispetto dei loro diritti (comma 4);
 - agisca per la convivenza e il rispetto della pluralità etnica, culturale e di tutte le convinzioni laiche e religiose (comma 5);
 - agisca per l'affermarsi di una mentalità anti-totalitaria, anche attraverso la valorizzazione della memoria storica legata alla Resistenza partigiana e a forme di solidarietà verso popoli oppressi (comma 6).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le garanzie a tutela dei diritti sopra menzionati possono essere rafforzate anche in via amministrativa, mediante l'introduzione di opportune disposizioni nel testo dei regolamenti comunali;
- il disegno di legge in contrasto di omofobia e transfobia è attualmente fermo al Senato della Repubblica da oltre cinque anni mentre la Camera dei Deputati è al lavoro su un nuovo disegno di legge; al momento, in Italia, le persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender non godono di alcuna specifica protezione prevista dalla legge e, se vittime di violenza, il movente omofobico o transfobico che ha generato il reato non ha alcuna rilevanza giuridica.

RITENUTO DI:

- adottare misure contro ogni manifestazione di discriminazione individuando le forme e le modalità più efficaci per non consentire, secondo i mezzi e i limiti previsti dall'ordinamento e principalmente attraverso i regolamenti comunali, che le organizzazioni razziste, xenofobe, omofone e antidemocratiche che manifestino diretti o indiretti riferimenti all'ideologia fascista e/o nazista, abbiano agibilità politica sul territorio cittadino, in particolare nell'ambito delle occupazioni di suolo pubblico e della concessione di spazi pubblici (sale e altri spazi di proprietà comunale).

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE A:

- esprimere la propria assoluta condanna per ogni forma di manifestazione di intolleranza razziale, di genere e di orientamento sessuale, religiosa, ideologica di tipo fascista e/o nazista o che rimandi a ideologie proprie dei regimi totalitari legati alla storia del nostro Paese;
- provvedere ad integrare, anche attraverso l'operato dei soggetti competenti, le Linee guida propaganda, il Regolamento teatri e il Regolamento spazi ed aree pubbliche con una dichiarazione nella quale i soggetti interessati attestino, mediante firma, di riconoscersi nella democrazia costituzionale, di ripudiare il fascismo, la xenofobia e l'omofobia e di non propugnare la violenza come forma di lotta politica, oltre ad attestare che le iniziative organizzate rispettino i valori e i principi di democraticità della Costituzione;

- vietare qualsiasi manifestazione e iniziativa organizzata da soggetti che non riconoscono tali valori della Costituzione provvedendo a compilare e firmare adeguatamente la dichiarazione di cui al precedente punto pena il diniego dell'autorizzazione per quanto di competenza;
- sostenere ogni iniziativa di tipo culturale, soprattutto negli ambiti scolastici e di aggregazione, che abbia come obiettivo l'educazione civica, il mantenimento della memoria storica ed in particolare di quella locale e che porti all'attenzione della popolazione i temi dell'integrazione, dell'antifascismo, del rispetto dei soggetti più deboli e delle diversità, nonché della democraticità cui si ispirano i nostri valori costituzionali.

Consigliere comunale
Federico Vaccarini

